

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

della società

“CALZATURIFICIO ELKA S.R.L.”

nella

“IMMOBILIARE DELLO JONIO S.R.L.”

NOVEMBRE 2020

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

della società "CALZATURIFICIO ELKA S.R.L."

nella "IMMOBILIARE DELLO JONIO S.R.L."

PREMESSA

"**CALZATURIFICIO ELKA S.R.L.**" (ovvero la Società Scissa) è una società che opera principalmente nel settore calzaturiero.

Al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale il "**CALZATURIFICIO ELKA S.R.L.**" ritiene opportuno apportare parte del suo patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione "**IMMOBILIARE DELLO JONIO S.R.L.**". Si intende perseguire tale scopo, mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare, mentre la scissa continuerà la propria attività industriale.

1. LE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE (art. 2501 ter, 1° comma, n. 1 c.c.).

1.1 Società scissa:

"**CALZATURIFICIO ELKA S.R.L.**", con sede in Collepasso (LE), Zona industriale Tronco C Lotto 66, capitale sociale euro 120.000,00, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecce 02447050754, N. REA le 161742. Attualmente la compagine sociale è così composta:

Maggio Graziano Pasquale, per una quota di € 120.000,00 (centoventimilavirgolazerozero) in piena proprietà.

1.2 Società beneficiaria:

IMMOBILIARE DELLO JONIO S.R.L. con sede in Casarano (LE), 73042 Via Giotto n. 49, capitale sociale euro 50.000,00, codice fiscale: è da iscriversi nel Registro delle Imprese di Lecce (ovvero la "**Società Beneficiaria**"). La compagine sociale sarà così composta:

Maggio Graziano Pasquale, per una quota di € 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero) in piena proprietà.

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (art. 2501 ter, 1° comma n. 2 C.C.)

2.1 Società scissa:

a seguito della scissione la scissa continuerà ad esistere pertanto i patti sociali e lo statuto della **CALZATURIFICIO ELKA S.R.L.** non subiranno modifiche e restano invariati quelli già depositati al Registro delle Imprese.

2.2 Società beneficiaria:

Ai sensi dell'art. 2506 bis c.c. Si riporta in allegato lo Statuto della neocostituita società beneficiaria.

Denominazione: IMMOBILARE DELLO JONIO S.R.L.

Sede: CASARANO - 73042 (LE), Via Giotto, 49

Durata: 31.12.2060

Oggetto Sociale: esercizio dell'attività immobiliare

Capitale sociale: € 50.000,00

Ripartizione utili: la ripartizione degli utili verrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell'apposita previsione dello statuto sociale.

Organi sociali: La società beneficiaria è amministrata da Maggio Graziano Pasquale; la durata della carica è fino a revoca e/o dimissioni.

STATUTO DELLA SOCIETA' "IMMOBILIARE DELLO JONIO SRL"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**IMMOBILIARE DELLO JONIO S.R.L.**".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'acquisto e vendita, la gestione, la valorizzazione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione, anche frazionata, di immobili e patrimoni immobiliari e, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari ;
- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché, in base a contratti di locazione finanziaria, l'attività di sviluppo di compendi immobiliari da destinarsi alla locazione;
- la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare ivi comprese le analisi e le ricerche di mercato, nonché l'assistenza per operazioni di rivendita esclusa ogni attività di mediazione non consentita e qualunque attività riservata;
- la progettazione, la manutenzione, e in genere ogni attività nel settore dell'edilizia;
- l'attività in proprio o per conto di terzi di costruzioni edilizie, opere stradali, ed in genere ogni altra attività

connessa ed accessoria.

La società potrà inoltre compiere, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, pertanto, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti, aventi scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, stabilite per le società che creino nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia previste dalla legislazione vigente e da quella a venire.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Casarano (Le).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente, nonchè ha la facoltà di istituire sedi secondarie.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci secondo la legge, anche in sede di liquidazione.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila).

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti, mediante decisione dei soci stessi assunta con i quorum previsti dall'articolo 21 (ventuno) del presente atto costitutivo.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' consentita l'attribuzione dei diritti sociali in misura non proporzionale alla quota da ciascun socio posseduta mediante decisione dei soci stessi assunta con i quorum previsti dall'articolo 21 (ventuno) del presente atto costitutivo.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c. con i quorum previsti dall'articolo 21 (ventuno) del presente atto costitutivo per le modifiche degli atti sociali.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni detenute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, salvo diversamente stabilito.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche per effetto di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, o, infine attraverso l'impiego di riserve disponibili.

Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte, salvo il rispetto delle norme in tema di trasferimento delle partecipazioni poste dall'articolo 2470 c.c. e di quanto appresso stabilito.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto verso la società solo dopo il deposito dei relativi titoli nel Registro delle

Imprese.

Il cessionario della partecipazione o il titolare del diritto reale sulla stessa è tenuto a dare prontamente notizia dell'avvenuta negoziazione e trasferimento all'organo amministrativo con l'esibizione dei relativi titoli.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, agli altri soci, legittimati all'esercizio dei diritti sociali secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo, spetta il diritto di prelazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende vendere, trasferire o donare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione al domicilio di tutti i soci risultante dal Registro delle Imprese ovvero risultante agli atti della società. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, in caso di vendita il prezzo e le modalità di pagamento.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo/valore della cessione sarà determinato conformemente a quanto disposto dall'art. 2473 c.c. in tema di rimborso della partecipazione al socio recedente.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della

partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione o di interesse all'esercizio della prelazione all'esito della valutazione/perizia di stima di cui all'art. 2473 c.c., con lettera raccomandata entro trenta giorni.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione

Il diritto di recesso compete ai soci che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2473, comma 1, del cod. civ. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equipollente) entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le medesime modalità.

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

1. - il compimento di attività da parte del socio che si qualifichi in termini di concorrenza sleale in danno alla società;

2. - la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione del socio;

3. - il fallimento del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Articolo 8 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 7 (sette) o dal momento di validità dell'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Quanto alle modalità di rimborso si rinvia alla disciplina prevista dal C.C. agli articoli 2473, 2473 bis..

Articolo 9 - Amministrazione

La società può essere amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni, salvo che non venga stabilito un termine al momento della nomina, ed è dispensato dal prestare cauzione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Qualora l'organo amministrativo assuma la forma di consiglio di amministrazione, lo stesso elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con la medesima modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le

modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori o dall'organo di controllo se nominato.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con e-mail certificata, telegramma o fax, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza con telegramma o e-mail certificata, o fax, da spedirsi almeno un giorno libero prima al domicilio (indirizzo di posta o numero fax, secondo quanto risultante dagli atti sociali) di ciascun consigliere e dell'organo di controllo se nominato.

Il consiglio di amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei consiglieri, ed in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire anche in più luoghi audio e video collegati nel rispetto delle medesime condizioni previste nel presente atto per le riunioni della assemblea dei soci in luoghi audio e video collegati.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su richiesta del presidente, con le stesse modalità previste per la votazione assembleare in forma scritta.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; rimane ferma l'applicazione del penultimo comma dell'art. 2475 c.c. .

Il consiglio di amministrazione decide in ipotesi di consultazione scritta con il consenso favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 10 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

L'organo amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli atti amministrativi ritenuti opportuni per il perseguimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Esso ha, pertanto, a titolo esemplificativo, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso le banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire

costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, e di rinunciare ad ipoteche legali, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie, di stipulare compromessi e transazioni, di dare assenso per la voltura di licenze.

Colui che ha la rappresentanza legale può promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati, nonchè di transigere, conciliare e compromettere.

All'organo amministrativo compete, inoltre, il potere di nominare direttori, amministratori delegati, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti, nominare delegati e procuratori per rapporti con gli Istituti di credito.

Articolo 11 - Rappresentanza L'amministrato-

re unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma della società.

In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza e la firma sociale spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via congiunta o disgiunta.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della

società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 12 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, ovvero uno stipendio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci stessi.

L'accantonamento annuale al trattamento di fine mandato, la cui definizione è rimandata ad apposita delibera assembleare, può essere determinato in misura fissa, variabile e/o potrà contenere entrambi i criteri di determinazione.

Articolo 13 - Organo di controllo

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dell'atto costitutivo, quando obbligatori ai sensi dell'articolo 2.477 del C.C., sono demandati, a scelta dell'assemblea dei soci, ad un organo di controllo monocratico ovvero pluripersonale, composto da tre membri

effettivi, di cui uno presidente, due supplenti o, in alternativa, ad un revisore.

Articolo 14 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c..

Articolo 15 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti secondo le risultanze del Registro delle Imprese. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 16 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo le seguenti ipotesi nelle quali le decisioni dei soci debbano essere prese con il metodo collegiale ovvero:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- quando lo richiedano un numero di soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o l'organo amministrativo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata secondo le risultanze del Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con i quorum previsti al successivo articolo 21 (ventuno) del presente atto costitutivo.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 14 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o

dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dagli atti sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea L'assem-

blea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o da uno degli amministratori in caso di nomina plurima. In caso di assenza

o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e

limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al sindaco/ ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nei casi previsti dal precedente articolo 14 lettere d), e), ed f) è comunque previsto un quorum costitutivo e deliberativo di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e comunque in tutti gli altri casi, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso unanime di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso unanime di tutti i soci.

Per prevedere l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti è necessario il consenso unanime di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si aprono l'uno gennaio si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa decisione dei soci e fatto salvo il rispetto del disposto dell'art. 2430 c.c..

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 24 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO (art. 2501 ter, 1° comma n. 3 e 4 c.c.)

Ai soci della società scissa Calzaturificio Elka SRL, verranno assegnate le quote della società beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria. Il capitale sociale della neo costituita società è sottoscritto in misura percentuale pari a quella esistente presso la società scissa.

Non si rende necessaria la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all' art. 2501sexies, co. 8, in quanto sia la società scissa che la società beneficiaria sono partecipate dallo stesso soggetto secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro (art. 2506 bis 1° comma c.c.)

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Viene rispettato il criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione del fatto che i soci della società beneficiaria partecipano con le stesse proporzioni al capitale sociale della società scissa.

Ai fini della scissione, non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società scissa CALZATURIFICIO ELKA S.R.L., che rimane pari a euro 120.000,00. La riduzione del patrimonio verificatasi in capo alla scissa per effetto della scissione, infatti, ha intaccato solo le riserve.

Nello specifico, le riserve sono state decurtate per un ammontare pari a euro **1.730.412,15** parte degli euro **1.730.412,15** sono stati poi riallocati a capitale sociale in capo alla beneficiaria per **Euro 50.000,00**, mediante una sottoscrizione paritetica dei soci come meglio specificato al precedente **punto n. 3**.

5. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art. 2501 ter, 1° comma n. 5 c.c.)

La partecipazione agli utili della società Beneficiaria decorrerà dalla data di efficacia della Scissione, di cui al successivo paragrafo 6.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE (art. 2501 ter, 1° comma, n. 6 c.c.)

Gli effetti della scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 quater c.c. e art. 2501 ter n. 6, dalla data d'iscrizione dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la "data di Efficacia").

Con tale iscrizione, la società beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

7. TRATTAMENTO EVENTUALE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (art. 2501 ter, 1° comma n. 7 c.c.)

Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci e/o possessori di titoli diversi.

8. VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2501 ter, 1° comma n. 8 c.c.)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Poiché, in virtù del comma 4 dell'art. 2506-ter cod. civ., non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione, alla luce del parere n. 24, reso dal Comitato Consultivo per l'applicazione

delle norme antielusive in data 25 luglio 2006.

Come accennato all'inizio, la finalità dell'operazione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa, separando l'attività industriale da quella immobiliare. La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli *asset* materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi *partners* nelle specifiche attività d'interesse.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ritenuto non elusiva una scissione parziale proporzionale, attuata come segue:

1. separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare;
2. i valori dei cespiti "trasmessi" alla beneficiaria sono rappresentati dai costi storici al netto dei fondi di ammortamento presenti nella società scissa;
3. le motivazioni economiche sono costituite dall'ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse;
4. l'operazione non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie nella beneficiaria, allo scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario;
5. l'operazione non è preordinata a trasferire il controllo della società scissa a eventuali nuovi soci.

Alla luce della pronuncia del Comitato, si evidenzia come la presente operazione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività. L'obiettivo dell'operazione, infatti, è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare, alleggerendo al contempo il rischio d'impresa in capo alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità dei valori contabili. Infine, cosa più importante, non è prevista nel breve termine alcuna alterazione della compagine societaria, sia nella scissa che nella beneficiaria.

9. TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA

9.1 Tipo di scissione:

Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della Calzaturificio Elka SRL, ai sensi degli artt. 2506 e seguenti cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2506 ter 4° comma, del codice civile, il socio delle società partecipanti alla scissione, esonera l'Organo Amministrativo dalla predisposizione dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa degli amministratori;
- Situazione patrimoniale.

La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali, che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella società scissa alla data di efficacia della scissione e che verranno nel seguito della presente relazione meglio specificati.

9.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (art. 2506 bis c.c.)

Ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda, che verranno trasferiti alla società beneficiaria, sono i seguenti:

Attività

Immobilizzazioni materiali:

Trattasi del complesso dei beni immobili destinati all'attività di impresa e dei beni materiali installati e relativi a tali immobili. La voce Terreni e Fabbricati, che rappresenta la parte principale dell'attivo oggetto di trasferimento, è costituita dal complesso immobiliare a prevalente destinazione **manifatturiera** così individuato:

Immobile n. 1) composto da fabbricato sito in Collepasso (LE) al foglio 16 particella 97 sub 2 e relativi lavori di ampliamento e adeguamento valore di bilancio € 482.746,49

IMMOBILE N. 1 TRONCO D LOTTO "47"				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
Terreni	8.932,12	0	8.932,12	8.932,12
Fabbricati	427.941,54	188.306,65	239.634,89	239.634,89
Impianti generici	36.218,39	23.385,84	12.832,55	12.832,55
Impianti specifici	9.654,44	6.337,19	3.317,25	3.317,25
Totale	482.746,49	218.029,68	264.716,81	264.716,81

Immobile n. 2) composto da fabbricato sito in Collepasso (LE) al foglio 16 particella 105 sub 1, sub 2, sub 3;(lotto 58) valore di bilancio € 307.071,42

IMMOBILE N. 2 TRONCO C LOTTO 58				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
Terreni	60.000,00		60.000,00	60.000,00
Fabbricati	199.072,33	22.249,26	176.823,07	176.823,07
Impianti generici	47.999,09	21.641,44	26.357,65	26.357,65
Totale	307.071,42	43.890,70	263.180,72	263.180,72

Immobile n. 3) composto da fabbricati sito in Collepasso (Le) al foglio 16, particella n. 117 sub 1, sub 2, sub 3 (lotto 66) valore di bilancio € 366.279,58

IMMOBILE N. 3 TRONCO C LOTTO "66"				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
Terreni	15.319,00		15.319,00	15.319,00
Fabbricati	265.799,60	21.919,40	243.880,20	243.880,20
Fabbr in c. di costr.	35.866,00		35.866,00	35.866,00
Impianti generici	49.294,98	8.804,22	40.490,76	40.490,76
Totale	366.279,58	30.723,62	335.555,96	335.555,96

Immobile n. 4) composto da fabbricato sito in Collepasso (LE) al foglio 16 particella n. 214 valore di bilancio € 48.816,51

IMMOBILE N. 4 TRONCO C LOTTO "59"				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
Fabb. in c. di costr.	48.816,51		48.816,51	48.816,51
Totale				48.816,51

Immobile n. 5) composto da fabbricato collabente sito in Casarano (LE) al foglio 6 particella 683 e terreni siti in Casarano al foglio 6 particella 568, particella 570, particella 576, particella 761,

particella 762, particella 8; valore di bilancio € 218.142,15

IMMOBILE N. 5 "LA MASSERIA"				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
Fabbricati	218.142,15	-	218.142,15	218.142,15
Totale				218.142,15

TABELLA RIEPILOGATIVA				
Descrizione Conto	Costo storico	F.do Amm.to	Valore contabile	Valore Scissione
TOTALI	1.423.056,15	292.644,00	1.130.412,15	1.130.412,15

DISPONIBILITA' LIQUIDE:

Trattasi di liquidità esistenti presso i conti correnti intrattenuti con diverse banche (Banca la Banca Nazionale del Lavoro, Banca MPS, Banca Credito Emiliano) per € **600.000,00**.

I predetti elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti nella loro consistenza come risultanti dalla contabilità della società scissa alla data di efficacia di iscrizione dell'atto di scissione.

Si precisa che qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o subappalto, o altri in corso, senza eccezione alcuna, rimarranno nella sfera giuridica della società scissa.

Attività				
Immobilizzazioni materiali				
06/05/005	Terreni tronco D L.47	8.932,12		Immobilibile 1)
06/05/015	Fabbr. Ind.le tronco D L. 47	427.941,54		Immobilibile 1)
06/05/501	Fabbr. Ind.le tronco C L. 58	199.072,33		Immobilibile 2)
06/05/502	Fabbr. Ind.le tronco C L. 66	265.799,60		Immobilibile 3)
06/05/503	Terreno tronco C L. 58	60.000,00		Immobilibile 2)
06/05/504	Terreno tronco C L. 66	15.319,00		Immobilibile 3)
06/05/506	Masseria Via Comunale Formica	218.142,15		Immobilibile 5)
06/10/509	Impianti generici lotto 47	36.218,39		Immobilibile 1)
06/10/510	Impianti generici lotto 58	47.999,09		Immobilibile 2)
06/10/511	Impianti generici lotto 66	49.294,98		Immobilibile 3)
06/10/512	Impianti specifici lotto 47	9.654,44		Immobilibile 1)
06/35/010	Fabbr. Tronco C L. 59 corso di costr.	48.816,51		Immobilibile 4)
06/35/501	Fabbr. Tronco C L. 66 corso di costr.	35.866,00		Immobilibile 3)
Totale immobilizzazioni materiali		1.423.056,15		
Disponibilità liquide				
	Banche c/c attivi	600.000,00		
Totale disponibilità liquide		600.000,00		
Totale attività		2.023.056,15		

Passività				
07/05/015	F.do Amm.to. Fabbr. Tronco D L. 47		188.306,65	Immobile 1)
07/05/502	F.do Amm.to Fabbr. Tronco C L. 58		22.249,26	Immobile 2)
07/05/503	F.do Amm.to Fabbr. Tronco C L. 66		21.919,40	Immobile 3)
07/10/509	F.do Amm.to Imp. Gen. Lotto 47		23.385,84	Immobile 1)
07/10/510	F.do Amm.to Imp. Gen. Lotto 58		21.641,44	Immobile 2)
07/10/511	F.do Amm.to Imp. Gen. Lotto 66		8.804,22	Immobile 3)
07/10/512	F.do Amm.to Imp. Spec. Lotto 47		6.337,19	Immobile 1)
Totale F.do Amm.to			292.644,00	
28/35/005	Riserva Straordinaria		1.730.412,15	
Totale a Pareggio			2.023.056,15	

9.3 Effetti patrimoniali della scissione

Per effetto della Scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati alla società beneficiaria verrà trasferito un **Patrimonio Netto** contabile in misura fissa di **€ 1.730.412,15**.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la data di efficacia saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci riserva straordinaria e troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della Società Scissa trasferito alla Società Beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel Progetto di Scissione.

Ai fini della riduzione del patrimonio netto della Società scissa non si rende necessario intaccare il capitale sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

Si precisa altresì che, eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

10. RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE

La società **Calzaturificio Elka S.R.L.** svolge la propria attività nel settore manifatturiero.

L'obiettivo dell'operazione è quello di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale.

Si intende perseguire tale scopo mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare, mentre la scissa continuerà la propria attività industriale.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento saranno assegnati alla beneficiaria in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa. L'intera operazione non è preordinata a successive cessioni di quote della società beneficiaria.

Pertanto la finalità dell'operazione di scissione è quella di riorganizzare l'attività di impresa separando la gestione del comparto immobiliare dal comparto manifatturiero in funzione della diversa natura delle attività svolte. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad uno specifico settore di attività, consentirà un'allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che

potranno essere valorizzati in modo tale da poter acquisire risorse economico - finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività, garantire un aumento della produttività della scissa ed una più efficiente gestione della struttura del “**Calzaturificio Elka SRL**” oggetto di trasferimento nella beneficiaria, altresì ottenendo una semplificazione nella gestione economica, amministrativa e contabile delle due società risultanti dalla scissione.

11. RESPONSABILITA SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506 quater, 3 comma, c.c. si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato e rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

12. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci. L'operazione stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

Casarano, 13/11/2020

**L'Amministratore Unico
Maggio Graziano Pasquale**